

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci    | Direttore Amministrativo             |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario                  |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLA CONVENZIONE CON AGRI.BI. ED INAIL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMPARA LA LINGUA CON LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA".**

**Note per la trasparenza:** Con il presente provvedimento si approva lo schema della Convenzione con AGRI.BI. ed INAIL per la realizzazione del progetto "Impara la lingua con la sicurezza in agricoltura".

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

riferisce quanto segue:

premesso che:

- In Provincia di Verona nel 2022 sono stati assunti 18.320 operai stranieri nel comparto agricolo, pari al 70% del totale dei nuovi occupati nel settore agricoltura della provincia;
- Per favorire la conoscenza della lingua italiana, AGRI.BI. Ente bilaterale per l'agricoltura veronese ha realizzato , attraverso una specifica piattaforma, un pacchetto formativo da erogare tramite applicativo accessibile con qualsiasi device e collegamento internet;
- INAIL e l'Azienda Ulss 9 Scaligera, condividendo le finalità del progetto, ritengono utile sostenere azioni finalizzate alla diffusione dell'offerta formativa predisposta da AGRI.BI.;
- La UOC SPISAL si impegna a validare il contenuto della formazione ai lavoratori e a monitorare l'andamento del progetto insieme ad AGRI.BI. e INAIL attraverso il comitato tecnico.

Ritenuto di rilevante interesse per questa azienda Ulss partecipare a questa collaborazione per favorire la comprensione delle tematiche relative alla salute e alla sicurezza nel mondo del lavoro.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato.

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

1. di fare proprio quanto indicato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Convenzione tra Azienda Ulss 9 "Scaligera", AGRI.BI. e INAIL per la realizzazione di un pacchetto formativo "Impara la lingua con la sicurezza in agricoltura" a favore di lavoratori stranieri presenti nelle aziende agricole;
3. di delegare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla firma della convenzione e di tutti gli atti inerenti e conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento, come da Deliberazione n. 4 del 1/03/2021;
4. di incaricare il Direttore dell'U.O.C. SPISAL di dare avvio ed attuazione alle attività previste dal Progetto sopra indicato, in coerenza con il progetto esecutivo;
5. di rimborsare i costi effettivamente sostenuti da AGRI.BI. per la distribuzione dei pacchetti formativi presso le aziende agricole a favore dei lavoratori stranieri, previa presentazione di idonea documentazione che attesti il costo sostenuto e nei limiti del finanziamento assegnato pari a Euro 30.000,00 per la durata biennale del progetto e terrà conto dell'eventuale riduzione delle licenze effettivamente utilizzate nel corso della durata biennale del progetto. Il rimborso verrà erogato per l'attività indicata nell'allegato accordo, previa presentazione di una nota di richiesta da parte di AGRI.BI., nella misura pari alla effettiva distribuzione dei pacchetti formativi, allegando le pezze giustificative, e comunque per un importo non superiore a Euro 15.000,00 per il primo anno e Euro 15.000,00 per il secondo anno;
6. il rimborso trova copertura ai seguenti codici commessa: 012SANZAM17bis, 012SANZCOR18, 012SANZIMPR18, 012SANZIMPR19, nei limiti dei finanziamenti assegnati dalla Regione Veneto e di stabilire, al contempo, che l'importo sopra indicato potrà essere anticipato dall'Azienda ULSS 9 Scaligera;
7. di riservarsi di adottare ogni ulteriore provvedimento per un regolare svolgimento delle attività previste dal progetto sopraindicato;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di questa Azienda, oltre a quello finalizzato.

Il Direttore Sanitario  
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo  
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Raffaele Grottola

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott. Pietro Girardi



## **ACCORDO**

### **"IMPARA LA LINGUA CON LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA"**

#### **Fra**

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Territoriale di Verona con sede in corso Cavour 6 – Verona- per il quale agisce il dott. Franco Polosa in qualità di Direttore pro tempore, di seguito per brevità "INAIL"

#### **E**

Azienda ULSS 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione con sede in Via Valverde 42 Verona, per il quale agisce il dott. Pietro Girardi, in qualità di Direttore Generale

#### **E**

AGRI.BI. ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VERONESE, - Via Sommacampagna 63 d/e Verona, per il quale agisce il dott. Luigi Bassani, in qualità di Presidente (di seguito AGRI.BI.)

Di seguito dette anche "le Parti"

#### **Premessa**

In provincia di Verona nell'anno 2022 sono stati assunti 18.320 operai stranieri nel comparto agricolo, pari al 70% del totale dei nuovi lavoratori occupati nel settore agricoltura della provincia. La conoscenza della lingua italiana è un elemento fondamentale per la comprensione delle regole in ambito lavorativo e conseguentemente dei comportamenti sicuri e corretti. I corsi per la sicurezza, infatti, vengono erogati in lingua italiana e, in presenza di lavoratori stranieri, vengono tradotti da un mediatore culturale, che spesso non è un tecnico, ma un lavoratore connazionale che partecipa al corso, e nel caso di classi multietniche ci possono essere più traduttori per lo stesso corso. Quanto sopra non rende agevole la fruizione dei corsi e non facilita l'acquisizione duratura dei concetti.

Al fine di favorire la conoscenza della lingua italiana degli operai stranieri del settore agricolo, AGRI.BI. ha realizzato, attraverso una specifica piattaforma, un pacchetto formativo da erogare tramite applicativo raggiungibile con qualsiasi device e collegamento internet. INAIL e Azienda ULSS 9, valutati i contenuti e le modalità di erogazione di tale formazione, e condividendo le finalità del progetto, ritengono utile sostenere azioni finalizzate alla diffusione tra i lavoratori agricoli stranieri dell'offerta formativa già predisposta da AGRI.BI.

Tanto premesso, tra le predette Parti si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

INAIL e Azienda ULSS 9 si impegnano a diffondere, favorendone l'operatività, il progetto "IMPARA LA LINGUA CON LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA", realizzato da AGRI.BI.; ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, viene attribuito il seguente Codice Unico di Progetto: CUP nr. ....

AGRI.BI. si impegna a mettere a disposizione, ai fini della diffusione presso la platea di lavoratori interessati, il corso di lingua asincrono che dà il nome al progetto, ideato e realizzato tramite una specifica piattaforma, e descritto nell'allegato 1. Si impegna altresì a coinvolgere attivamente le parti sociali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA, CGIL, CISL e UIL di Verona) per individuare aziende e lavoratori destinatari del progetto. Si impegna altresì a mantenere i contatti con la piattaforma del corso e con gli Enti partecipanti il progetto.

### **Art. 2**

Le attività e i costi di relativi alla diffusione del progetto sono declinati nell'allegato piano operativo ed economico (allegato 2), da considerarsi parte integrante del presente accordo. Rimangono interamente a carico di AGRI.BI. l'attività di progettazione già realizzata e/o in corso di realizzazione, nonché la gestione dei rapporti contrattuali relativi alla distribuzione del corso.

### **Art. 3**

Al fine di monitorare l'andamento del progetto e di valutare l'efficacia dell'erogazione della formazione è costituito un Comitato paritetico di coordinamento composto da tre persone in rappresentanza rispettivamente di ciascuna delle Parti. Alla scadenza del presente accordo sarà cura di detto Comitato esprimere parere circa l'opportunità di proseguire la collaborazione e dare ulteriore diffusione all'offerta formativa.

#### **Art. 4**

AGRI.BI. si impegna a trasmettere all'INAIL e ad Azienda ULSS 9 tutti gli atti relativi all'acquisto delle licenze e alla realizzazione delle altre attività previste negli allegati 1 e 2. Azienda ULSS 9 Dipartimento di Prevenzione, si impegna a validare il contenuto della formazione ai lavoratori e a monitorare l'andamento del progetto insieme ad AGRI.BI. e INAIL attraverso il Comitato di cui all'art. 3.

A seguito di presentazione della rendicontazione delle attività realizzate, l'INAIL e Azienda ULSS 9 procederanno, secondo la ripartizione dei costi indicata nell'allegato 2, al versamento degli importi previsti, per la durata del presente accordo. L'importo erogato terrà proporzionalmente conto della eventuale riduzione delle licenze effettivamente utilizzate nel corso della durata del progetto.

La rendicontazione consisterà nella produzione di una relazione riassuntiva delle attività realizzate, corredata dalla documentazione comprovante le spese effettuate (copia di fatture, n. licenze distribuite ecc.).

#### **Art. 5**

Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel prospetto di analisi preventiva dei costi di cui all'allegato n. 2. AGRI. BI. fornirà alle altre Parti le coordinate bancarie e le necessarie informazioni per l'accredito degli importi, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3.

#### **Art. 6**

Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo attuativo. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

L'utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione del presente accordo, richiederà il consenso delle Parti interessate.

#### **Art. 7**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse

all'esecuzione del presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione del progetto di collaborazione.

### **Art.8**

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata biennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza, previa verifica di cui all'articolo 3, su espresso accordo tra le Parti.

### **Art. 9**

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Verona.

### **Art. 10**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Per INAIL il Direttore della sede di Verona

---

Per Azienda ULSS 9 Scaligera il Direttore Generale

---

Per AGRI.BI. il Presidente

---

ALLEGATO N. 2

Progetto - Sviluppo corso asincrono in italiano sulla sicurezza dei lavoratori in campo agricolo - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Avvertenza:le celle delle colonne "totale" contengono formule, NON MODIFICARE.		indicare con data inizio=data fine le c.d. "milestone" (che coincide con una data significativa del progetto, quale ad es. la consegna di un output)		RISORSE UMANE (i costi di diversa natura - ris.umane, ris.strumentali - possono essere scritte nelle righe corrispondenti alle attività di riferimento; se non trovano posto, nelle righe seguenti - lasciando in bianco le celle delle attività)						RISORSE STRUMENTALI: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (nei servizi rientrano: la logistica, i servizi tecnico-professionali acquisiti presso soggetti non direttamente riferibili ai partner)				nota: copiare l'importo del totale A+B nella colonna di pertinenza dell'autore della spesa (anche pro-quota) PRIMO ANNO			nota: copiare l'importo del totale A+B nella colonna di pertinenza dell'autore della spesa (anche pro-quota) SECONDO ANNO			
				E=effettivo, F=figurativo	tipologia	ruolo	tempo	COSTO x unità di t	TOTALE E A	E=effettivo, F=figurativo	DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE B	TOTALE A+B	CARICO SPISAL AULSS 9	CARICO INAIL	TOTALE A+B	CARICO SPISAL AULSS 9	CARICO INAIL
4	IMPLEMENTAZIONE										LICENZE ASINCRONE PER ACCEDERE AL CORSO CUSTOMIZZATO E A TUTTI I CORSI ASINCRONI.	1.000,00	30	30.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
								0,00						30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

Pagina 8 di 20

## SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO

### 1. Titolo del progetto

Impara la lingua italiana con la sicurezza in agricoltura

### 2. Proponente

Ente \_\_\_\_\_ AGRI.BI. Ente Bilaterale Agricoltura veronese \_\_\_\_\_  
rappresentato dalla persona di \_\_\_\_\_ Luigi Bassani \_\_\_\_\_  
nella qualità di \_\_\_\_\_ presidente \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ Via Sommacampagna \_\_\_\_\_ n. 63/d/e \_\_\_\_\_, città Verona \_\_\_\_\_ prov. VR,  
(CAP \_\_\_\_\_ 37137 \_\_\_\_\_), tel.: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, PEC (\*)  
\_\_\_\_\_, codice fiscale o P. Iva \_\_\_\_\_ 80007140231

### 3. Tipologia di attività

*Barrare l'opzione prescelta*

- Promozione e informazione
- Assistenza e consulenza

### 4. Finalità e obiettivi della collaborazione

#### Finalità:

#### Obiettivo n. 1

Diffusione presso i lavoratori agricoli stranieri della provincia di Verona dell'applicativo realizzato da AGRI.BI. in collaborazione della piattaforma Busuu per l'insegnamento della lingua italiana per far comprendere appieno la formazione in tema di salute e sicurezza in agricoltura. Il costo di progettazione del corso asincrono (analisi bisogni, sviluppo prototipi, traduzioni) di 10 lezioni, in italiano, con due lingue di interfaccia a (inglese e arabo) sono a totale carico di AGRI.BI.

### 5. Descrizione delle attività necessarie per raggiungere finalità e obiettivi

**(max 2 pagine)**

La formazione è erogata tramite un applicativo raggiungibile con qualsiasi device (smartphone, tablet e pc) e una connessione internet. Questa modalità di lezione garantisce una metodologia coinvolgente ed interattiva con un approccio pratico e immersivo attraverso lezioni in situazioni reali, ha come punto di forza orari flessibili e supera la difficoltà del recarsi nel luogo dove viene effettuato il corso in quanto la maggior parte di questi lavoratori è priva di mezzi di trasporto. La formazione permette di avere una conoscenza della lingua italiana in modo che il lavoratore possa essere autonomo e consapevole per un lavoro corretto e sicuro. E' obiettivo delle parti divulgare tale modalità formativa al maggior numero di lavoratori stranieri.

**6. Settori produttivi interessati**

Agricoltura

**7. Destinatari delle attività**

- Studenti (*specificare ordine e grado*)
- Lavoratori e imprese del settore edile
- Lavoratori e imprese del settore agricoltura,
- Lavoratori della sanità;
- Lavoratori delle piccole e micro imprese;
- Altri (*specificare*) \_\_\_\_\_

**8. Risultati attesi (indicatori misurabili)**

(*es: numero di destinatari, n. ore di intervento, n. prodotti realizzati, ecc..*):

1000 operai agricoli stranieri formati

**9. Coinvolgimento di ulteriori partner**

SPISAL ULSS 9 Scaligera

Prefettura di Verona per la parte promozionale

## 10. Piano di comunicazione e divulgazione dei risultati

Conferenza stampa iniziale di presentazione sarà organizzata con la collaborazione della Prefettura.

## 11. Aspetti gestionali: compiti del proponente e degli eventuali partner

AGRI.BI. si impegna a coinvolgere attivamente le parti sociali (Coldiretti, Confagricoltura e CIA Verona, CGIL CISL e UIL per individuare aziende e lavoratori destinatari del progetto. Si impegna altresì a mantenere i contatti con la piattaforma del corso e con gli Enti partecipanti il progetto. SPISAL si impegna a validare il contenuto della formazione ai lavoratori e a monitorare l'andamento del progetto insieme a AGRI.BI. e INAIL attraverso il Comitato tecnico.

## 12. Durata

Inizio attività: \_\_\_\_\_ Fine attività: \_\_\_\_\_

## 13 Cronoprogramma


## 14 Referente del progetto

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Filippo Grandi \_\_\_\_\_  
ruolo \_\_\_\_\_ RLST funzionario AGRI.BI. \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_ (CAP \_\_\_\_\_),

DIREZIONE REGIONALE  
VENETO

**ALL. 1**

tel.: \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_

**Data e luogo**

**Firma del Legale Rappresentante\***

**\*Allegare copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità**

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p><b>Azienda ULSS 9 - Scaligera</b></p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

**ATTO DI NOMINA**  
**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

**PREMESSO CHE**

in data \_\_\_\_\_ ha stipulato una CONVENZIONE con l'Ente bilaterale per l'agricoltura veronese AGRI.BI., con sede in Verona, Via Sommacampagna n. 63/d/e, P.IVA 80007140231 avente ad oggetto la realizzazione e la diffusione, attraverso una specifica piattaforma, di un pacchetto formativo relativo al Progetto "Impara la lingua con la sicurezza in agricoltura", mediante il coinvolgimento dei lavoratori destinatari del progetto delle aziende individuate, con scadenza \_\_\_\_\_;

- per l'esecuzione della CONVENZIONE e per il compimento delle attività conseguenti, l'Ente esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO**

**NOMINA**  
AGRI.BI.

**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della CONVENZIONE riportato in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto.

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p><b>Azienda ULSS 9 - Scaligera</b></p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

La Ditta/Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

### Sezione I

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

### **ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- realizzazione e la diffusione, attraverso una specifica piattaforma, di un pacchetto formativo relativo al Progetto “Impara la lingua con la sicurezza in agricoltura” , mediante il coinvolgimento dei lavoratori destinatari del progetto delle aziende individuate.

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all’esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

### **ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO**

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati,

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p><b>Azienda ULSS 9 - Scaligera</b></p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

### **ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO**

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

x di natura personale immediatamente identificativi

- appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro \_\_\_\_\_

### **ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI**

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- x Utenti e/o Lavoratori delle aziende agricole destinatarie del progetto
- pazienti del SSN
- Legale rappresentante *pro tempore* e/o
- dipendenti e/o collaboratori dell'Azienda sanitaria.

#### *Sezione II*

### **ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)**

### **ART.5 OBBLIGHI GENERALI**

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta,

<p>REGIONE DEL VENETO</p>  <p><b>ULSS9</b> SCALIGERA</p>	<p><b>Azienda ULSS 9 - Scaligera</b></p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---


riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;

- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell’articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l’accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un’istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell’anno precedente, lo stato dell’arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

#### **ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA**

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l’acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l’interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l’identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell’articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell’Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema”;

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p><b>Azienda ULSS 9 - Scaligera</b></p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

#### **ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 7 giorni prima di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) Il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 7 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE**

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Azienda ULSS 9 - Scaligera</b></p> <p style="text-align: center;">Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p style="text-align: center;">cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

#### **ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

#### **ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI**

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.                      DEL

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
Sig.ra Romana Boldrin

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

Dipartimento di Prevenzione

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

UOC Contabilità e bilancio  
UOC Servizio di Prevenzione, Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL)

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODIREZIONE TERRITORIALE  
VERONA

REGIONE DEL VENETO

**ULSS9**  
SCALIGERA**AGRI.BI.**

Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese

## **ACCORDO**

### **"IMPARA LA LINGUA CON LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA"**

#### **Fra**

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Territoriale di Verona con sede in corso Cavour 6 – Verona- per il quale agisce il dott. Franco Polosa in qualità di Direttore pro tempore, di seguito per brevità "INAIL"

#### **E**

Azienda ULSS 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione con sede in Via Valverde 42 Verona, per il quale agisce il dott. Pietro Girardi, in qualità di Direttore Generale

#### **E**

AGRI.BI. ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VERONESE, - Via Sommacampagna 63 d/e Verona, per il quale agisce il dott. Luigi Bassani, in qualità di Presidente (di seguito AGRI.BI.)

Di seguito dette anche "le Parti"

### **Premessa**

In provincia di Verona nell'anno 2022 sono stati assunti 18.320 operai stranieri nel comparto agricolo, pari al 70% del totale dei nuovi lavoratori occupati nel settore agricoltura della provincia. La conoscenza della lingua italiana è un elemento fondamentale per la comprensione delle regole in ambito lavorativo e conseguentemente dei comportamenti sicuri e corretti. I corsi per la sicurezza, infatti, vengono erogati in lingua italiana e, in presenza di lavoratori stranieri, vengono tradotti da un mediatore culturale, che spesso non è un tecnico, ma un lavoratore connazionale che partecipa al corso, e nel caso di classi multietniche ci possono essere più traduttori per lo stesso corso. Quanto sopra non rende agevole la fruizione dei corsi e non facilita l'acquisizione duratura dei concetti.

Al fine di favorire la conoscenza della lingua italiana degli operai stranieri del settore agricolo, AGRI.BI. ha realizzato, attraverso una specifica piattaforma, un pacchetto formativo da erogare tramite applicativo raggiungibile con qualsiasi device e collegamento internet. INAIL e Azienda ULSS 9, valutati i contenuti e le modalità di erogazione di tale formazione, e condividendo le finalità del progetto, ritengono utile sostenere azioni finalizzate alla diffusione tra i lavoratori agricoli stranieri dell'offerta formativa già predisposta da AGRI.BI.

Tanto premesso, tra le predette Parti si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

INAIL e Azienda ULSS 9 si impegnano a diffondere, favorendone l'operatività, il progetto "IMPARA LA LINGUA CON LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA", realizzato da AGRI.BI.; ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, viene attribuito il seguente Codice Unico di Progetto: CUP nr. ....

AGRI.BI. si impegna a mettere a disposizione, ai fini della diffusione presso la platea di lavoratori interessati, il corso di lingua asincrono che dà il nome al progetto, ideato e realizzato tramite una specifica piattaforma, e descritto nell'allegato 1. Si impegna altresì a coinvolgere attivamente le parti sociali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA, CGIL, CISL e UIL di Verona) per individuare aziende e lavoratori destinatari del progetto. Si impegna altresì a mantenere i contatti con la piattaforma del corso e con gli Enti partecipanti il progetto.

### **Art. 2**

Le attività e i costi di relativi alla diffusione del progetto sono declinati nell'allegato piano operativo ed economico (allegato 2), da considerarsi parte integrante del presente accordo. Rimangono interamente a carico di AGRI.BI. l'attività di progettazione già realizzata e/o in corso di realizzazione, nonché la gestione dei rapporti contrattuali relativi alla distribuzione del corso.

### **Art. 3**

Al fine di monitorare l'andamento del progetto e di valutare l'efficacia dell'erogazione della formazione è costituito un Comitato paritetico di coordinamento composto da tre persone in rappresentanza rispettivamente di ciascuna delle Parti. Alla scadenza del presente accordo sarà cura di detto Comitato esprimere parere circa l'opportunità di proseguire la collaborazione e dare ulteriore diffusione all'offerta formativa.

#### **Art. 4**

AGRI.BI. si impegna a trasmettere all'INAIL e ad Azienda ULSS 9 tutti gli atti relativi all'acquisto delle licenze e alla realizzazione delle altre attività previste negli allegati 1 e 2. Azienda ULSS 9 Dipartimento di Prevenzione, si impegna a validare il contenuto della formazione ai lavoratori e a monitorare l'andamento del progetto insieme ad AGRI.BI. e INAIL attraverso il Comitato di cui all'art. 3.

A seguito di presentazione della rendicontazione delle attività realizzate, l'INAIL e Azienda ULSS 9 procederanno, secondo la ripartizione dei costi indicata nell'allegato 2, al versamento degli importi previsti, per la durata del presente accordo. L'importo erogato terrà proporzionalmente conto della eventuale riduzione delle licenze effettivamente utilizzate nel corso della durata del progetto.

La rendicontazione consisterà nella produzione di una relazione riassuntiva delle attività realizzate, corredata dalla documentazione comprovante le spese effettuate (copia di fatture, n. licenze distribuite ecc.).

#### **Art. 5**

Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel prospetto di analisi preventiva dei costi di cui all'allegato n. 2. AGRI. BI. fornirà alle altre Parti le coordinate bancarie e le necessarie informazioni per l'accredito degli importi, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3.

#### **Art. 6**

Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo attuativo. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

L'utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione del presente accordo, richiederà il consenso delle Parti interessate.

#### **Art. 7**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse

all'esecuzione del presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione del progetto di collaborazione.

#### **Art.8**

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata biennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza, previa verifica di cui all'articolo 3, su espresso accordo tra le Parti.

#### **Art. 9**

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Verona.

#### **Art. 10**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Per INAIL il Direttore della sede di Verona

---

Per Azienda ULSS 9 Scaligera il Direttore Generale

---

Per AGRI.BI. il Presidente

---

## SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO

### 1. Titolo del progetto

Impara la lingua italiana con la sicurezza in agricoltura

### 2. Proponente

Ente \_\_\_\_\_ AGRI.BI. Ente Bilaterale Agricoltura veronese \_\_\_\_\_  
rappresentato dalla persona di \_\_\_\_\_ Luigi Bassani \_\_\_\_\_  
nella qualità di \_\_\_\_\_ presidente \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ Via Sommacampagna \_\_\_\_\_ n. 63/d/e \_\_\_\_\_, città Verona \_\_\_\_\_ prov. VR,  
(CAP \_\_\_\_\_ 37137 \_\_\_\_\_), tel.: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, PEC (\*)  
\_\_\_\_\_, codice fiscale o P. Iva \_\_\_\_\_ 80007140231

### 3. Tipologia di attività

*Barrare l'opzione prescelta*

- Promozione e informazione
- Assistenza e consulenza

### 4. Finalità e obiettivi della collaborazione

#### Finalità:

#### Obiettivo n. 1

Diffusione presso i lavoratori agricoli stranieri della provincia di Verona dell'applicativo realizzato da AGRI.BI. in collaborazione della piattaforma Busuu per l'insegnamento della lingua italiana per far comprendere appieno la formazione in tema di salute e sicurezza in agricoltura. Il costo di progettazione del corso asincrono (analisi bisogni, sviluppo prototipi, traduzioni) di 10 lezioni, in italiano, con due lingue di interfaccia a (inglese e arabo) sono a totale carico di AGRI.BI.

### 5. Descrizione delle attività necessarie per raggiungere finalità e obiettivi

**(max 2 pagine)**

La formazione è erogata tramite un applicativo raggiungibile con qualsiasi device (smartphone, tablet e pc) e una connessione internet. Questa modalità di lezione garantisce una metodologia coinvolgente ed interattiva con un approccio pratico e immersivo attraverso lezioni in situazioni reali, ha come punto di forza orari flessibili e supera la difficoltà del recarsi nel luogo dove viene effettuato il corso in quanto la maggior parte di questi lavoratori è priva di mezzi di trasporto. La formazione permette di avere una conoscenza della lingua italiana in modo che il lavoratore possa essere autonomo e consapevole per un lavoro corretto e sicuro. E' obiettivo delle parti divulgare tale modalità formativa al maggior numero di lavoratori stranieri.

**6. Settori produttivi interessati**

Agricoltura

**7. Destinatari delle attività**

- Studenti (*specificare ordine e grado*)
- Lavoratori e imprese del settore edile
- Lavoratori e imprese del settore agricoltura,
- Lavoratori della sanità;
- Lavoratori delle piccole e micro imprese;
- Altri (*specificare*) \_\_\_\_\_

**8. Risultati attesi (indicatori misurabili)**

(es: numero di destinatari, n. ore di intervento, n. prodotti realizzati, ecc.):

1000 operai agricoli stranieri formati

**9. Coinvolgimento di ulteriori partner**

SPISAL ULSS 9 Scaligera

Prefettura di Verona per la parte promozionale

## 10. Piano di comunicazione e divulgazione dei risultati

Conferenza stampa iniziale di presentazione sarà organizzata con la collaborazione della Prefettura.

## 11. Aspetti gestionali: compiti del proponente e degli eventuali partner

AGRI.BI. si impegna a coinvolgere attivamente le parti sociali (Coldiretti, Confagricoltura e CIA Verona, CGIL CISL e UIL per individuare aziende e lavoratori destinatari del progetto. Si impegna altresì a mantenere i contatti con la piattaforma del corso e con gli Enti partecipanti il progetto. SPISAL si impegna a validare il contenuto della formazione ai lavoratori e a monitorare l'andamento del progetto insieme a AGRI.BI. e INAIL attraverso il Comitato tecnico.

## 12. Durata

Inizio attività: \_\_\_\_\_ Fine attività: \_\_\_\_\_

## 13 Cronoprogramma


## 14 Referente del progetto

Cognome e nome \_\_\_\_\_ Filippo Grandi \_\_\_\_\_  
ruolo \_\_\_\_\_ RLST funzionario AGRI.BI. \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_ (CAP \_\_\_\_\_),

DIREZIONE REGIONALE  
VENETO

**ALL. 1**

tel.: \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_

**Data e luogo**

**Firma del Legale Rappresentante\***

**\*Allegare copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità**

ALLEGATO N. 2

Progetto - Sviluppo corso asincrono in italiano sulla sicurezza dei lavoratori in campo agricolo - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Avvertenza:le celle delle colonne "totale" contengono formule, NON MODIFICARE.		indicare con data inizio=data fine le c.d. "milestone" (che coincide con una data significativa del progetto, quale ad es. la consegna di un output)		RISORSE UMANE (i costi di diversa natura - ris.umane, ris.strumentali - possono essere scritte nelle righe corrispondenti alle attività di riferimento; se non trovano posto, nelle righe seguenti - lasciando in bianco le celle delle attività)						RISORSE STRUMENTALI: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (nei servizi rientrano: la logistica, i servizi tecnico-professionali acquisiti presso soggetti non direttamente riferibili ai partner)				nota: copiare l'importo del totale A+B nella colonna di pertinenza dell'autore della spesa (anche pro-quota) PRIMO ANNO			nota: copiare l'importo del totale A+B nella colonna di pertinenza dell'autore della spesa (anche pro-quota) SECONDO ANNO				
				FASE (maiuscolo e grassetto) / attività (minuscolo)	Dettaglio attività	data inizio	data fine	E=effettivo, F=figurativo	tipologia	ruolo	tempo	COSTO x unità di t	TOTAL E A	E=effettivo, F=figurativo	DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE B	TOTALE A+B	CARICO SPISAL AULSS 9	CARICO INAIL
4 IMPLEMENTAZIONE												LICENZE ASINCRONE PER ACCEDERE AL CORSO CUSTOMIZZATO E A TUTTI I CORSI ASINCRONI.	1.000,00	30	30.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
									0,00						30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00



 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p><b>Azienda ULSS 9 - Scaligera</b></p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

**ATTO DI NOMINA**  
**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

**PREMESSO CHE**

in data \_\_\_\_\_ ha stipulato una CONVENZIONE con l'Ente bilaterale per l'agricoltura veronese AGRI.BI., con sede in Verona, Via Sommacampagna n. 63/d/e, P.IVA 80007140231 avente ad oggetto la realizzazione e la diffusione, attraverso una specifica piattaforma, di un pacchetto formativo relativo al Progetto "Impara la lingua con la sicurezza in agricoltura", mediante il coinvolgimento dei lavoratori destinatari del progetto delle aziende individuate, con scadenza \_\_\_\_\_;


- per l'esecuzione della CONVENZIONE e per il compimento delle attività conseguenti, l'Ente esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO**

**NOMINA**  
AGRI.BI.

**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della CONVENZIONE riportato in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto.

 	<h1>Azienda ULSS 9 - Scaligera</h1> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
--	--

La Ditta/Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

### Sezione I

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

### **ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- realizzazione e la diffusione, attraverso una specifica piattaforma, di un pacchetto formativo relativo al Progetto “Impara la lingua con la sicurezza in agricoltura” , mediante il coinvolgimento dei lavoratori destinatari del progetto delle aziende individuate.

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all’esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

### **ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO**

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati,

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p><b>Azienda ULSS 9 - Scaligera</b></p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

### **ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO**

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

x di natura personale immediatamente identificativi

- appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro \_\_\_\_\_

### **ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI**

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- x Utenti e/o Lavoratori delle aziende agricole destinatarie del progetto
- pazienti del SSN
- Legale rappresentante *pro tempore* e/o
- dipendenti e/o collaboratori dell'Azienda sanitaria.


#### *Sezione II*

### **ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)**

### **ART.5 OBBLIGHI GENERALI**

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta,

 	<h2 style="text-align: center;">Azienda ULSS 9 - Scaligera</h2> <p style="text-align: center;">Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p style="text-align: center;">cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
--	--


riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;

- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell’articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l’accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un’istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell’anno precedente, lo stato dell’arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

#### **ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA**

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l’acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l’interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l’identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell’articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell’Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema”;

 	<h2 style="text-align: center;">Azienda ULSS 9 - Scaligera</h2> <p style="text-align: center;">Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p style="text-align: center;">cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
--	--

- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

### **ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 7 giorni prima di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) Il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 7 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

### **ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE**

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il

 <p>REGIONE DEL VENETO <b>ULSS9</b> SCALIGERA</p>	<p><b>Azienda ULSS 9 - Scaligera</b></p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
--	---

contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

#### **ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.


Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

#### **ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI**

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

 	<p style="text-align: center;"><b>Azienda ULSS 9 - Scaligera</b></p> <p style="text-align: center;">Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p style="text-align: center;">cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
--	---

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

#### **ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI**

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

**Dott. Luigi Bassani**

**IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

**Dott. Pietro Girardi**